




Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

PRIMA SEZIONE CIVILE

Continua da verbale telematico del 20.05.2019.
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi, nel procedimento r.g.n. : , pronuncia in udienza, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE

SENTENZA

TRA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA (P.IVA 03519500619) in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t. Dott. Mario De Biasio, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Vincenzo Grimaldi (C.F. GRMVCN49E12F3520), e



con lo stesso elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere presso lo studio dell'Avv. Claudio Aronne in via dei Latini n. 10

OPPONENTE

E

1 _____, (P.IVA 01614900619), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Sebastiano Della Gatta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Mirra (C.F. MRRVCN70H14B963F) Andrea Ferraro (C.F. FRRNDR72L07B715R) e Paolo Galluccio (C.F. GLLPLA74E29L2590) e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n°21

OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3103/2017, l'ASL domandava la revoca di quest'ultimo.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società opposta che, contestando le determinazioni dell'ASL opponente, domandava la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della medesima al pagamento dell'importo ingiunto pari a € 29.533,58.

Con ordinanza di scioglimento della riserva del 15.03.2019 si rinviava per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20.05.2019.

Sul fatto

Con decreto ingiuntivo 3103/2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva all'ASL il pagamento di € 29.533,58 oltre gli interessi ex d.lgs. 231/2002, nonché le spese della procedura.

Detta somma rinveniva la propria ragione nel compenso spettante al Centro opposto, in forza dei contratti prodotti in atti

[REDACTED]

per l'acquisto di prestazioni erogabili degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 di cui alla branca Radiologia (radiodiagnostica). A sostegno del proprio credito, inoltre, già nel procedimento monitorio parte opposta depositava, oltre che i contratti, anche le singole fatture.

Nello specifico l'importo domandato è stato individuato nell'importo non versato a titolo di "sconto tariffario". Espressamente, infatti, l'opposta evidenzia che *"a fronte dell'importo complessivamente fatturato in detto periodo in virtù delle richiamate fatture, il centro permane creditore della residua somma di € 29.533,58, non corrisposta sulla scorta dell'asserita applicabilità allo stesso dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. O), L. 296/06"*

Orbene, in effetti parte opponente pone a sostegno dell'opposizione stessa, essenzialmente, la disciplina scontistica di cui all'art. 1 comma 796 l. O) l. 296/2006. Espressamente, infatti, in relazione all'infondatezza della domanda, afferma che *"l'odierna opposta infatti ha posto a fondamento della richiesta di provvedimento monitorio le somme che in realtà corrispondono allo sconto tariffario previsto dall'art. 1 comma 796, lettera o) della l. 296/2006 applicato dall'ASL Caserta con riferimento alle fatture emesse nel periodo 2010-febbraio 2013, alla cui applicazione la medesima ASL Caserta è anzitutto tenuta per legge"*.

L'opposta, dal canto suo, asserisce che, viceversa e in particolare, la richiamata disciplina sullo "sconto" di cui alla Legge Finanziaria in parola, non può trovare applicazione al caso di specie in quanto detto sconto si riferirebbe al triennio 2007/2009 e le prestazioni oggetto del contratto riguarderebbero, invece, gli anni 2010-2013. Contesta, inoltre, che lo sconto richiamato possa trovare cittadinanza in forza delle clausole contrattuali.

[REDACTED]

Solo alla fine dell'atto introduttivo l'ASL effettua un passaggio anche sulla carenza di prova del credito, prontamente contestato dal centro opposto.

Sulla giurisdizione

Nonostante l'assenza di eccezioni al riguardo è opportuno, comunque, soffermarsi preliminarmente sulla giurisdizione.

In proposito si ritiene che sussista la giurisdizione di questo giudice in forza dei principi generali fondati sulla *causa pendendi* in relazione al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Nel caso che qui interessa, infatti, anche se il rapporto negoziale è tra un privato e una pubblica amministrazione, non si contesta l'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico, bensì la corretta esecuzione del suddetto rapporto contrattuale. Si è dinanzi, dunque, a una controversia che coinvolge sì un ente pubblico ma in relazione non al suo potere amministrativo, bensì relativamente all'esercizio di un rapporto paritetico, nel quale la P.A. agisce non *iure imperii*, bensì *iure privatorum*.

Detto rapporto esclusivamente paritetico nel quale il soggetto pubblico si sveste totalmente dei panni pubblicistici per indossare solo quelli privatistici comporta non solo che non si possa immaginare una giurisdizione del giudice amministrativo secondo i principi generali, ma neanche una giurisdizione esclusiva, in quanto non vi è alcun collegamento, neanche astratto, con l'esercizio del potere autoritativo. In proposito, infatti, si ricordi come la stessa Consulta abbia chiarito che *"la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del g.a. se in essa la p.a. agisce esercitando il suo potere autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciuta dalla legge (art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241) di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo comunque presupposto, se si vale di tale facoltà"* (cfr. C. Cost. 204/2004). Ebbene, dunque, poiché nel caso di specie si fa

[REDACTED]

riferimento puramente ed esclusivamente al diritto vantato da parte opposta a ricevere i compensi contrattualmente pattuiti sulla scorta di rapporti di carattere prettamente paritetico, nel quale l'ASL non indossa (o comunque non indossa più) i panni pubblicitari e non esercita poteri autoritativi, ne consegue che la giurisdizione è del giudice ordinario.

Sull'applicazione dello "sconto tariffario".

Come indicato, l'ASL ritiene che l'importo ingiunto non sarebbe liquidabile per applicazione dello "sconto tariffario" di cui alla normativa richiamata ex l. 296/2006.

Si è detto, infatti, come l'ASL abbia espressamente affermato che il centro opposto abbia posto a fondamento della sua richiesta somme corrispondenti allo "sconto tariffario", dovendosi, quindi, dedurre che anche secondo l'ASL la somma di € 29.533,58 sia pari proprio alla decurtazione effettuata per applicazione della disciplina scontistica di cui alla l. 296/2006.

Occorre verificare, pertanto, l'applicabilità, al caso di specie, dello sconto disciplinato dall'art. 1 comma 796 lett. O) l. 296/2006.

In proposito detta disposizione, che ha introdotto siffatto parametro, sancisce che *"Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto*

[REDACTED]

del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate".

In estrema sintesi, dunque, il predetto sconto era imposto per legge dalla normativa richiamata per ragioni di contenimento della finanza pubblica.

Ora, però, il problema riguarda la sua applicabilità anche oltre il triennio 2007-2009, in quanto il comma 796 richiamato disciplina detto sconto proprio in relazione a detto triennio e proprio anche al fine di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica per il presente triennio.

Ebbene, occorre constatare come, nonostante una certa ambivalenza da parte della stessa giurisprudenza, di recente la Suprema Corte ha chiarito in maniera decisa che *"in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009."* (cfr. C. 10582/2018).

[REDACTED]

Che sia così, d'altronde, è reso palese da un lato proprio dalla lettera della disposizione richiamata e, dall'altro, dalla stessa *ratio*. Da una parte, infatti, il comma 796 fa espresso riferimento al triennio 2007-2009. Dall'altro lato, poi, dal punto di vista della *ratio*, la previsione dello sconto trova la sua ragione proprio nell'esigenza di contenimento della finanza pubblica, ma tale esigenza non può, per sua natura, risultare *sine die* ma deve riguardare un periodo determinato in considerazione di possibili problematiche di bilancio. A ciò si aggiunga, inoltre, che trattandosi di una palese limitazione che influisce sulle vicende negoziali, non può che essere temporalmente limitata.

A ben vedere, d'altronde, sono queste le ragioni che hanno indotto la stessa Consulta a ritenere costituzionalmente legittima la previsione normativa in parola. La Corte costituzionale, infatti, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente alla normativa richiamata, afferma che *"nello scrutinio di ragionevolezza, come questa Corte ha affermato, assume rilievo il carattere transitorio della norma"* (cfr. C. cost. 94/2009).

L'esigenza di rendere compatibile la spesa sanitaria con le limitatezze delle disponibilità finanziarie, in altri termini, può giustificare interventi quali quello di prevedere l'obbligatoria disciplina di uno sconto nei contratti conclusi con i soggetti accreditati, sempre che, però, vi sia una limitazione temporale, pena l'irragionevolezza della previsione normativa.

Ne deriva, quale conseguenza, che poiché lo "sconto tariffario" ha una vigenza limitata all'arco temporale 2007-2009 e poiché i presenti contratti sono riferiti a prestazioni da erogarsi dal 2010 in poi, la normativa *de qua* non può trovare applicazione al caso di specie.

Neanche assume rilievo la richiamata giurisprudenza che, come si è visto, deve ritenersi superata proprio dalle conclusioni ferme cui è giunta la Suprema Corte.

Né, tanto meno, può assumere alcuna valenza il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1 comma 796 lett. O) l. 296/2006 nei contratti. In detti negozi, infatti, vi è un generico riferimento allo sconto di cui alla suddetta normativa, senza alcuna previsione specifica di applicazione dello stesso anche oltre i limiti temporali di vigenza, per cui non si può ritenere che lo sconto debba trovare cittadinanza in forza della volontà negoziale.

Detto in altri termini dalle disposizioni contrattuali non emerge che lo sconto in questione vada applicato anche al periodo successivo alla sua naturale vigenza (anzi, a ben vedere, per quanto si dirà, si rinviene proprio il contrario). Affinché, infatti, lo sconto possa trovare applicazione anche in un periodo successivo al suddetto triennio per volontà contrattuale, occorre che vi sia una chiara, precisa e specifica estensione, cosa che non può ritenersi sussistente nel caso di specie. Ebbene, specie per come sono formulate le clausole contrattuali, non può assolutamente ritenersi sussistente una chiara volontà contrattuale di praticare lo sconto anche relativamente alle prestazioni da erogarsi dal 2010 in poi.

Nello specifico tale volontà non si desume, in particolare, dall'art. 4 dei contratti in esame nel quale si fa un generico rinvio e richiamo alla disciplina scontistica, senza alcuna previsione relativamente alla valenza temporale oltre il triennio 2007-2009. A ben vedere, tra l'altro, la disposizione contrattuale, per come è formulata, non consente di ritenere che debba applicarsi lo sconto ex art. 1 comma 796 lett. O) della l. n. 296/06, non più efficace per la sua operatività limitata al triennio 2007-2009. L'art. 4 dei contratti, infatti, pur richiamando detto articolo di legge, fa riferimento esclusivamente al limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la banca di riferimento, fissando quest'ultimo al netto dello sconto di cui all'art. 1, comma 796 lett. O) della l. 296/06. Detta clausola, invece, nulla afferma

[REDACTED]

relativamente all'applicabilità anche oltre il suddetto triennio dello sconto medesimo.

Quanto all'articolo del contratto che disciplina espressamente la remunerazione delle prestazioni, ossia l'art. 5, esso, nel richiamare le tariffe previste dal vigente nomenclatore tariffario "al netto degli sconti di legge", presenta una formulazione troppo generica per far ritenere che abbia comportato l'estensione temporale di una disposizione dall'ambito temporaneamente limitato.

Né può assumere valenza quanto ulteriormente indicato nell'art. 5 dei contratti, ossia che l'importo fissato quale limite di spesa costituisce il limite massimo anche in caso di "riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06": nel caso in esame, infatti, non si è dinanzi a una riduzione o eliminazione dello sconto, bensì alla sua inapplicabilità perché le prestazioni cui si fa riferimento nella presente controversia attengono a un periodo successivo rispetto al triennio 2007-2009 di cui alla vigenza dello sconto.

A ciò si aggiunga anche l'ulteriore considerazione che, poiché nel caso in esame, il credito vantato rinviene la sua fonte in più contratti relativi a differenti periodi temporali (tutti successivi al 2009), i diversi negozi devono essere letti e interpretati non singolarmente ma globalmente. Ebbene, da tale punto di vista, non è inconferente la circostanza che, in merito al contratto relativo alle prestazioni da erogarsi nell'anno 2013, forse al fine anche di precisare la portata di tali aspetti che hanno indubbiamente destato perplessità, è espressamente indicato che lo sconto di cui alla l. 296/2006 trova cittadinanza "finché applicato". Ebbene, poiché, come si è detto, l'applicazione del medesimo deve ritenersi relegata al triennio 2007-2009, ne deriva che, in forza anche della precisazione di cui sopra, lo sconto tariffario non può dirsi vigente neppure per volontà negoziale.

Ebbene, in definitiva, in base a quanto finora esposto deriva che deve valutarsi quale priva di fondamento la contestazione relativa all'applicazione della decurtazione per lo sconto previsto dalla legge n. 296/06 proprio perché le prestazioni sono successive al richiamato periodo di vigenza dello sconto in oggetto, escludendosi, per le ragioni elencate, che detto sconto possa trovare applicazione sia per legge che per contratto.

Sulla prova del credito

Parte opponente, all'esito del proprio atto introduttivo, afferma che il credito azionato non sarebbe adeguatamente provato e, in particolare, non sarebbero idonee alla prova del credito le scritture contabili depositate nel giudizio monitorio.

Sul punto parte opposta afferma che la presente eccezione sarebbe inconsistente ed estremamente generica chiarendo come, invece, non risulti alcuna specifica contestazione in ordine al rapporto contrattuale o alla legittimità delle prestazioni sanitarie erogate.

L'eccezione è infondata.

Da una parte si ritiene, infatti, di dover ritenere corretta la valutazione di genericità avanzata dal centro opposto. Da altra parte, inoltre, il credito si fonda non solo sulle scritture contabili e sulle fatture ma anche sui contratti allegati. In ultimo, poi, non può non tenersi in debito conto come sia la stessa ASL ad aver ricondotto l'importo azionato allo "sconto tariffario" con ciò implicitamente riconoscendo non solo il rapporto ma anche il titolo del credito (pur ritenendo, in virtù di quanto sopra esposto, non dovuto il medesimo).

Conclusioni

Le valutazioni espresse comportano, come conseguenza, il rigetto integrale dell'opposizione e l'assorbimento di tutte le ulteriori asserzioni delle parti.

Occorre tener presente, inoltre, che, nonostante parte opposta abbia richiesto, nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, la conferma del decreto ingiuntivo opposto

[REDACTED]

e la condanna dell'ASL al pagamento di fatto della somma richiesta con ricorso e delle spese della procedura monitoria, deve osservarsi che proprio la conferma del decreto ingiuntivo opposto, conseguente al rigetto dell'opposizione, comporta l'impossibilità di procedere con la richiesta condanna (che, di fatto, risulta assorbita nella conferma del decreto). A diverse conclusioni si sarebbe giunti ove il decreto ingiuntivo fosse stato revocato ma il credito ugualmente riconosciuto.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14.

Tenuto conto della circostanza che il presente giudizio è sorto in un periodo caratterizzato da particolare dubbio giurisprudenziale, si ritiene corretto procedere con una valutazione inferiore ai valori medi.

Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3103/2017 dichiarandolo esecutivo;
- condanna l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED], che liquida in € 3.972,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

S. Maria C.V., 20.05.2019

Il giudice

dott. Emanuele Alcidi

[REDACTED]

E' verbale

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.